MODIFICA D. LGS 81/2008

<u>DL n. 146/2021</u> (convertito / <u>Legge 17 dicembre 2021 n. 215</u>) modifica il D. Lgs. N. 81/2008:

Art 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Comma 1 lettera b-bis)

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

<u>Individuare</u> nel nostro caso significa riconoscere le figure che per caratteristiche di ruolo già svolgono nei luoghi di lavoro la funzione indicata nella definizione. **All'individuazione segue la nomina.**

Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, **pur sprovvisto di regolare investitura**, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

b)datore di lavoro – d)dirigente – e)preposto

LAVORATORE

D.Lgs 81/2008 - Art. 2. Definizioni

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.



QUANDO LO STUDENTE È LAVORATORE?

D.Lgs 81/2008 - Art. 2. Definizioni

Al lavoratore così definito è equiparato l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.



PREPOSTO

D.Lgs 81/2008 - Art. 2. Definizioni - comma 1

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

OBBLIGHI ART. 19

COSA FA IN SINTESI IL PREPOSTO

- Vigilare sulle attività in modo che le disposizioni in materia di salute e sicurezza date vengano rispettate;
- verificare che i DPI siano utilizzati correttamente;
- coordinare gli studenti in caso di emergenze nell'abbandono delle pertinenze scolastiche e delle zone pericolose;
- segnalare al DS le eventuali circostanze di pericolo;
- frequentare i corsi di aggiornamento e formazione previsti dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011.